



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA

Via Degli Stadi c/o Stadio San Vito – Cancelli 17 – 87100 COSENZA
TEL.. 0984408445

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it - delegazioni: cosenza

e-mail: cp.cosenza@lnd.it

Posta Certificata: cosenza@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale n° 36 del 08 Maggio 2025

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATI UFFICIALI n. 261/A, n. 262/A, n. 273/A e n. 274/A della FIGC inerenti modifiche regolamentari alle N.O.I.F. e al Codice di Giustizia Sportiva;

COMUNICATO UFFICIALE n. 264/A della FIGC inerente il termine per la riconferma, da parte delle società già titolari del tesseramento, dei/delle calciatori/calciatrici "Giovani" e "Giovani di Serie", in scadenza al 30 giugno 2025, al fine di acquisire ovvero riacquisire lo status di "Giovani di Serie";

COMUNICATO UFFICIALE n. 265/A della FIGC inerente il termine per la riconferma, da parte delle società già titolari del tesseramento, delle calciatrici "Giovani", "Giovani Dilettanti" e "non professioniste" in scadenza al 30 giugno 2025;

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 6 Maggio 2025, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Luigi COMBARIATI PRESIDENTE;
- Avv. Paolo MORICA COMPONENTE;
- Avv. Carlo ROTUNDO COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;

RECLAMO N. 79 della A.S.D. LONGOBARDI CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la delegazione Provinciale di Cosenza di cui al C.U. n. 35 del 30 aprile 2025 (squalifica per sei gare effettive al calciatore GARRITANO MARCELLO per comportamento gravemente offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara a fine gara).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RITENUTO

- che, con riferimento alla gara del campionato di seconda categoria, girone B, semifinale di play out, disputata il 27/04/2025 tra la società Longobardi Calcio e la società Belvedere Calcio, la reclamante ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo in oggetto, pubblicato con CU n.35 del 30/04/2025;
- che il reclamo è soggetto ai c.d. termini abbreviati stabiliti dalla FIGC e pubblicati con CU n.104 del 16/1/2025 del CR Calabria che fissa, per i procedimenti davanti alla Corte di Appello Territoriale, alle ore 24:00



del giorno in cui è stata pubblicata la decisione da impugnare del Giudice Sportivo il termine per presentare la dichiarazione di preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, con eventuale richiesta di copia dei documenti e invio alla controparte;

- che nella specie la reclamante ha inoltrato preannuncio di reclamo alla Corte di Appello e alla controparte, con allegata copia del contributo, con PEC in data 1/5/2025 alle ore 18:12, anziché il 30/04/2025, giorno di pubblicazione del CU n.35 contenente il provvedimento impugnato;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

3. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

CLASSIFICA COPPA DISCIPLINA

SOCIETA'	GIR	Totali
A.S.D. CEEP VILLAGGIO EUROPA	B	6,95
S.S.D. KOMUNICANDO IKST	B	9,10
A.S.D. ROGLIANO 1948	B	10,00
A.S.D. MAC 3	B	15,40
A.S.D. CONFLENTI	B	23,30
A.S.D. CITTA DI APRIGLIANO	B	24,05
A.POL. SAN MICHELE DONNICI	B	28,25
FIUMEFREDDO CALCIO 1987	B	28,35
A.S.D. BIANCOVERDI RAFFAELE SPA	B	39,70
A.S.D. BELVEDERE CALCIO	B	46,60
A.S.D. LONGOBARDI CALCIO	B	64,65
A.C.D. NUOVA GRISOLIA CALCIO	B	esclusa

VINCENTE COPPA DISCIPLINA A.S.D. CEEP VILLAGGIO EUROPA

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

CLASSIFICA FINALE

GIRONE B

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
1-TORANOSARTANO	52	20	17	1	2	73	32	41	0
2-A.S.D. REAL MALVITO 2024	49	20	16	1	3	41	8	33	0
3-COLOSIMI CALCIO	40	20	12	4	4	50	24	26	0
4-A.S.D. FALCHI ROSSI FALCONARA	35	20	11	2	7	36	36	0	0
5-A.S.D. F.C. MONTALTO UFFUGO	34	20	10	4	6	41	21	20	0
6-U.S. CERISANO 96	33	20	10	3	7	43	33	10	0
7-A.S.D. SANTANGELO DACRI	29	20	8	5	7	36	34	2	0
8-F.C.D. SANT AGATA CALCIO 1948	16	20	3	7	10	40	43	-3	0
9-SPORTING LA MUCONE	10	20	2	4	14	24	49	-25	0
10-U.S.D. PARENTI CALCIO 1978	9	20	3	1	16	26	78	-52	1
11-PITBULLS	3	20	0	4	16	21	73	-52	1

VINCENTE CAMPIONATO TORANOSARTANO

PLAY-OFF

Le società aventi diritto alla partecipazione ai play off sono le seguenti:

2-A.S.D. REAL MALVITO 2024

3-COLOSIMI CALCIO

4-A.S.D. FALCHI ROSSI FALCONARA

5-A.S.D. F.C. MONTALTO UFFUGO



PROGRAMMA GARE PLAY-OFF

-Visto il distacco di 10 punti tra la 2° e la 5° classificata, la società A.S.D. REAL MALVITO 2024 viene considerata vincente dei play-off

- **COLOSIMI CALCIO - A.S.D. FALCHI ROSSI FALCONARA**, domenica 11 MAGGIO 2025 ore 15.30, sul campo COMUNALE DI COLOSIMI

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D

CLASSIFICA COPPA DISCIPLINA

SOCIETA'	GIR	Totali
TIKI TAKA	A	3,20
A.S.D. SINCO BISIGNANO C5	A	3,30
MARANO PRINCIPATO FUTSAL	A	4,50
PITBULLS	A	4,70
VIENNA DA FUSCALDO ASD	A	5,00
A.S.D. POLISPO CASSANO ALL IONIO	A	11,50
SPORTING CASALI DEL MANCO	A	35,00
ASD GRUPPO SPORTIVO CETRARO	A	35,80

VINCENTE COPPA DISCIPLINA TIKI TAKA

4. RISULTATI GARE

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/05/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 2 Giornata - A		
LONGOBARDI CALCIO	- CONFLENTI	1 - 2

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/05/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 11 Giornata - R		
A.S.D. REAL MALVITO 2024	- SANTANGELO DACRI	1 - 0
CERISANO 96	- PARENTI CALCIO 1978	8 - 0
FALCHI ROSSI FALCONARA	- SANT AGATA CALCIO 1948	2 - 1
PITBULLS	- F.C. MONTALTO UFFUGO	0 - 3
SPORTING LA MUCONE	- TORANOSARTANO	3 - 8

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/05/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - A		
POLISPO CASSANO ALL IONIO	- SINCO BISIGNANO C5	7 - 3



5. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 07.05.2025, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

SUPERCOPPA SECONDA CATEGORIA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARE DEL 04/ 5/2025

gara del 04/ 5/2025 CORIGLIANO CALCIO - A.S.D. ROGLIANO 1948

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la società CORIGLIANO CALCIO, al 27° minuto del 1° tempo abbandonava il terreno di gioco per protesta,

DELIBERA

- 1) Di infliggere alla società CORIGLIANO CALCIO, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3;
- 2) Di comminare alla società CORIGLIANO CALCIO, l'ammenda di € 200,00 per avere, la propria squadra, abbandonato il terreno di gioco per protesta;
- 3) Di comminare 1 punto di penalizzazione da scontare nella prossima stagione sportiva;
- 4) Di squalificare per 4 giornate, da scontare nel campionato di competenza, il dirigente accompagnatore Sangregorio Giovanni

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 4/ 5/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ZANGARO GIOVANNI

(CORIGLIANO CALCIO)

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 4/ 5/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 150,00 LONGOBARDI CALCIO

per avere propri sostenitori esploso petardi durante la gara e per aver consentito, a fine gara, l'ingresso nei pressi dello spogliatoio di una persona non autorizzata.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER NOVE GARE EFFETTIVE

LORELLI ALESSANDRO

(LONGOBARDI CALCIO)

Per condotta violenta nei confronti di un avversario e per aver reiterato la condotta nonostante il tentativo di bloccarlo da parte dei propri dirigenti, colpendo "furiosamente" sempre con calci, pugni e schiaffi qualsivoglia calciatore avversario.

PORCO CARMELO

(LONGOBARDI CALCIO)

Per condotta violenta nei confronti di un avversario reiterata a fine gara, colpendo un calciatore della squadra avversaria causandone la fuoriuscita di sangue e tentando di colpire altri avversari. Condotta sedata solo grazie all'intervento di propri dirigenti.



SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

GENTILE EDOARDO (LONGOBARDI CALCIO)

Per condotta violenta nei confronti di un avversario e per averlo inseguito con l'intento (riuscito) di colpirlo nuovamente fino a farlo cadere a terra.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CICCO ANGELO GUERINO (CONFLENTI)

Per condotta violenta nei confronti di un avversario.

DARBOE FANSU (CONFLENTI)

Per condotta violenta nei confronti di un avversario.

STRANGES NICCOLO (CONFLENTI)

Per condotta violenta nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

FURGIUELE WILLIAM (LONGOBARDI CALCIO)

LORELLI ALESSANDRO (LONGOBARDI CALCIO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CICCO ANGELO GUERINO (CONFLENTI)

GAGLIARDI SAMUEL (CONFLENTI)

MASTROIANNI FRANCESCO (CONFLENTI)

RENDE ANTONIO MARIO (CONFLENTI)

STRANGES SESTINO (CONFLENTI)

VILLELLA MIRKO (CONFLENTI)

VAIRO ORLANDO (LONGOBARDI CALCIO)

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 4/ 5/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE:

ANGELICO MATTEO (A.S.D. REAL MALVITO 2024)
gara 1

Per comportamento antisportivo

ALLENATORI

SQUALIFICA

FOLINO FRANCESCO (F.C. MONTALTO UFFUGO) 2
gare

Per comportamento irrispettoso e minaccioso nei confronti di un calciatore avversario.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CHIMENTI SERGIO (F.C. MONTALTO UFFUGO)

GRECO ANDREA (PITBULLS)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LA VALLE LUCA (CERISANO 96)



CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SERVIDIO ALESSIO (SANT AGATA CALCIO 1948)

AMMONIZIONE (III INFR)

MARINO MAURIZIO (A.S.D. REAL MALVITO 2024)

AMMONIZIONE (II INFR)

CAMPOLONGO CARLO ANTONIO (A.S.D. REAL MALVITO 2024)

BROGNO MATTIA (PITBULLS)

SCARPELLI ANTONIO (PITBULLS)

AMMONIZIONE (I INFR)

GIANNUZZI ANTONIO (F.C. MONTALTO UFFUGO)

D AMBROSIO CARMELO (PARENTI CALCIO 1978)

LA REGINA MATTIA (PITBULLS)

CASTIGLIONE FRANCO (SPORTING LA MUCONE)

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 3/ 5/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

LANCIANO ANTONIO (POLISPO CASSANO ALL IONIO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

DI BELLA GIOVAMBATTISTA (POLISPO CASSANO ALL IONIO)

TROVATO LEONARDO (POLISPO CASSANO ALL IONIO)

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale dovrà essere effettuato a mezzo Bonifico Bancario sul c/c bancario intestato a COMITATO REGIONALE CALABRIA LND - IBAN: IT 90 F 03069 09606 100000019451 (BANCA INTESA SAN PAOLO) entro il 23/05/2025 specificando il nome della Società e il Comunicato Ufficiale di riferimento.

IL SEGRETARIO
Domenico Scarnato

IL DELEGATO
Antonio Massarini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 261/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare l'art. 20 *bis*, comma 6 delle NOIF;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 20 *bis*, comma 6 delle NOIF, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
ART. 20, bis Acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico	ART. 20, bis Acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico
6. Requisiti di solidità finanziaria. A) Gli Acquirenti devono depositare in F.I.G.C.: A1) la dichiarazione di uno o più istituti di credito, nazionali o esteri, che, in forma di lettera di referenze bancarie: a.i) attestino di intrattenere rapporti ordinari con gli Acquirenti senza che si siano verificate irregolarità o inadempimenti; e inoltre aii) attestino che il merito creditizio degli Acquirenti in relazione all'attività professionale o di impresa dagli stessi svolta non sia inferiore a B+ o comunque ad una classe di merito di credito equipollente a B+ secondo la scala di valutazione delle principali agenzie di rating sul mercato. A2) una fideiussione bancaria a prima richiesta, per le società di Serie B e Serie C, secondo il modello annualmente pubblicato dalla F.I.G.C., rilasciata rispettivamente in favore della LNPB o della Lega Pro, a garanzia dei debiti sportivi scaduti per la stagione in corso nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe, di società affiliate, dei tesserati, dei dipendenti, dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega e delle altre figure previste dalle Licenze Nazionali. La garanzia deve essere prestata in misura proporzionale alla partecipazione acquisita e deve essere emessa da una banca autorizzata ad operare in Italia secondo la normativa tempo per tempo vigente.	6. Requisiti di solidità finanziaria. A) Gli Acquirenti devono depositare in F.I.G.C.: A1) la dichiarazione di uno o più istituti di credito, nazionali o esteri, che, in forma di lettera di referenze bancarie: a.i) attestino di intrattenere rapporti ordinari con gli Acquirenti senza che si siano verificate irregolarità o inadempimenti; e inoltre aii) attestino che il merito creditizio degli Acquirenti in relazione all'attività professionale o di impresa dagli stessi svolta non sia inferiore a B+ o comunque ad una classe di merito di credito equipollente a B+ secondo la scala di valutazione delle principali agenzie di rating sul mercato; A2) una fideiussione bancaria a prima richiesta, per le società di Serie B e Serie C, secondo il modello annualmente pubblicato dalla F.I.G.C., rilasciata rispettivamente in favore della LNPB o della Lega Pro, a garanzia dei debiti sportivi scaduti per la stagione in corso nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe, di società affiliate, dei tesserati, dei dipendenti, dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega e delle altre figure previste dalle Licenze Nazionali. La garanzia deve essere prestata in misura proporzionale alla partecipazione acquisita e deve essere emessa da una banca autorizzata ad operare in Italia secondo la normativa tempo per tempo vigente; A3) nel caso di acquisizione della maggioranza, anche relativa, delle partecipazioni societarie, una

	fideiussione bancaria a prima richiesta, per le società di Serie C, secondo il modello annualmente pubblicato dalla F.I.G.C., rilasciata in favore della Lega Pro, a garanzia dei debiti nei confronti dei tesserati, dei dipendenti, dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega e delle altre figure previste dalle Licenze Nazionali, dovuti sino al termine della stagione sportiva in corso. La garanzia deve essere prestata in misura proporzionale alla partecipazione acquisita e deve essere emessa da una banca autorizzata ad operare in Italia secondo la normativa tempo per tempo vigente.
--	---

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 262/A

Il Consiglio Federale

- vista la proposta della Divisione Serie B Femminile di modifica dell'art. 94 *quinquies* delle NOIF;
- ritenuta condivisibile la proposta;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare l'art. 94 *quinquies* delle NOIF, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

Vecchio Testo	Nuovo Testo
Art. 94 quinquies Contratti di lavoro sportivo, di apprendistato e decadenza dal tesseramento per morosità per le calciatrici delle società di Serie B femminile e contratti di lavoro sportivo per gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di società di Serie B femminile 1. Le calciatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati con società partecipanti al Campionato di Serie B di calcio femminile devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021. 2. Le calciatrici tesserate con società partecipanti al Campionato di Serie B di calcio femminile possono stipulare contratti di apprendistato, sotto forma di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché di contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021. 3. I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato, quest'ultimi consentiti alle calciatrici, devono essere redatti e sottoscritti da entrambe le parti, in triplice copia, di cui una è di competenza della società, una della calciatrice/allenatore/allenatrice/preparatore atletico e una destinata al deposito presso la Divisione Serie B Femminile. 4. I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato, quest'ultimi consentiti alle calciatrici, devono essere depositati a cura della società, presso la Divisione Serie B Femminile, contestualmente alla richiesta di tesseramento della calciatrice, dell'allenatore/allenatrice o del preparatore atletico e, comunque, secondo le previsioni degli Accordi Collettivi.	Art. 94 quinquies Contratti di lavoro sportivo, di apprendistato e decadenza dal tesseramento per morosità per le calciatrici delle società di Serie B femminile e contratti di lavoro sportivo per gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di società di Serie B femminile 1. Le calciatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati con società partecipanti al Campionato di Serie B di calcio femminile devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021. 2. Le calciatrici tesserate con società partecipanti al Campionato di Serie B di calcio femminile possono stipulare contratti di apprendistato, sotto forma di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché di contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021. 3. I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato, quest'ultimi consentiti alle calciatrici, devono essere redatti e sottoscritti da entrambe le parti, in triplice copia, di cui una è di competenza della società, una della calciatrice/allenatore/allenatrice/preparatore atletico e una destinata al deposito presso la Divisione Serie B Femminile. 4. I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato, quest'ultimi consentiti alle calciatrici, devono essere depositati a cura della società, presso la Divisione Serie B Femminile, contestualmente alla richiesta di tesseramento della calciatrice, dell'allenatore/allenatrice o del preparatore atletico e, comunque, secondo le previsioni degli Accordi Collettivi.

5. La società, eseguito il deposito, ha l'obbligo di darne contestuale comunicazione scritta alla calciatrice/allenatore/allenatrice/preparatore atletico. Qualora la società non provveda al deposito nei termini di cui al presente comma, l'adempimento può essere effettuato dalla calciatrice/allenatore/allenatrice/preparatore atletico entro i 30 giorni successivi all'ultima scadenza. Il deposito oltre il termine non è consentito e non sarà accettato.

6. È ammessa la cessione dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato in caso di trasferimento della calciatrice in ambito dilettantistico, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo, nel corso della stagione sportiva. Il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato con la società concedente il prestito. I contratti di lavoro sportivo con gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici si risolvono in caso di dimissioni dell'allenatore/allenatrice e del preparatore atletico.

7. Le controversie relative ai contratti previsti dai commi precedenti sono devolute ai Collegi Arbitrali previsti dagli Accordi Collettivi.

8. Il pagamento alle calciatrici, agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della Divisione Serie B femminile di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 30 giugno, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza. Salvo il caso in cui sia pendente una lite non temeraria, ai fini dell'ammissione delle società di Serie B femminile ai campionati di competenza, le stesse dovranno altresì dimostrare di

5. La società, eseguito il deposito, ha l'obbligo di darne contestuale comunicazione scritta alla calciatrice/allenatore/allenatrice/preparatore atletico. Qualora la società non provveda al deposito nei termini di cui al presente comma, l'adempimento può essere effettuato dalla calciatrice/allenatore/allenatrice/preparatore atletico entro i 30 giorni successivi all'ultima scadenza. Il deposito oltre il termine non è consentito e non sarà accettato.

6. È ammessa la cessione dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato in caso di trasferimento della calciatrice in ambito dilettantistico, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo, nel corso della stagione sportiva. Il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato con la società concedente il prestito. I contratti di lavoro sportivo con gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici si risolvono in caso di dimissioni dell'allenatore/allenatrice e del preparatore atletico.

7. Le controversie relative ai contratti previsti dai commi precedenti sono devolute ai Collegi Arbitrali previsti dagli Accordi Collettivi.

8. Il pagamento alle calciatrici, agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della Divisione Serie B femminile di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il **31 maggio**, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza. ~~Salvo il caso in cui sia pendente una lite non temeraria,~~ Ai fini dell'ammissione delle società di Serie B femminile ai campionati di competenza, le stesse dovranno altresì dimostrare di

aver adempiuto alle mensilità fino al mese di maggio della stagione precedente, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dalla tesserata/o, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono.	aver adempiuto alle mensilità dovute fino al mese di maggio della stagione sportiva precedente, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dalla tesserata/o, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti, dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare, purché di natura collegiale.
--	---

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 273/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare l'art. 137, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 137, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il testo allegato sub A).

Tale nuova disposizione entrerà in vigore il 1° luglio 2025.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 137 Sanzioni	Art. 137 Sanzioni
2. Ad eccezione delle gare relative alle categorie “Pulcini” ed “Esordienti”, il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice sportivo. Le modalità di esecuzione della squalifica automatica sono le stesse di cui al comma 1. I Comitati e le Divisioni debbono pubblicare, nel proprio comunicato ufficiale, l'elenco dei calciatori espulsi ai quali si applica la squalifica automatica. Tale sanzione può essere aggravata con provvedimento del Giudice sportivo.	2. Ad eccezione delle gare relative alle categorie “Pulcini” ed “Esordienti”, il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice sportivo. Le modalità di esecuzione della squalifica automatica sono le stesse di cui al comma 1. I Comitati e le Divisioni debbono pubblicare, nel proprio comunicato ufficiale, l'elenco dei calciatori espulsi ai quali si applica la squalifica automatica. Tale sanzione può essere aggravata con provvedimento del Giudice sportivo. Ai calciatori impiegati in gare e competizioni giovanili ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, la sanzione della squalifica superiore a otto giornate, ovvero a tempo superiore a quattro mesi, si applica prevedendo, fino alla metà della sanzione stessa, modalità rieducative, secondo quanto stabilito dalla Federazione sentita la Lega Nazionale Dilettanti ed il Settore per l'attività giovanile e scolastica.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 274/A

Il Consiglio Federale

- ravvisata la necessità di modificare gli artt. 40, 40quater, 40quinquies, 44, 95, 100, 104 e 109 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare gli artt. 40, 40quater, 40quinquies, 44, 95, 100, 104 e 109 delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 40 Limitazioni del tesseramento di calciatori e calciatrici	Art. 40 Limitazioni del tesseramento di calciatori e calciatrici
1. Gli allenatori professionisti e gli arbitri non possono tesserarsi quali calciatori/calciatrici. Il calciatore e la calciatrice che si iscrivono nell'albo degli allenatori professionisti o se conseguano la qualifica di arbitro decadono dal tesseramento e non possono più tesserarsi quale calciatore, fatto salvo, in tale ultima ipotesi, il rilascio di nulla osta ad un nuovo tesseramento quale calciatore/calciatrice rilasciato da parte della Società cui il/la richiedente era vincolato/a all'atto dell'assunzione della qualifica di arbitro. 1 <i>bis</i>. Le limitazioni al tesseramento come arbitro di cui al precedente comma non si applicano ai calciatori tesserati con Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti o al Settore per l'attività giovanile e scolastica, che al termine della stagione sportiva, cioè al 30 giugno, non abbiano ancora compiuto il diciannovesimo anno di età e, se titolari di un rapporto di lavoro sportivo, siano stati autorizzati dalla società con la quale hanno stipulato il contratto. 1 <i>ter</i>. Gli arbitri, con doppio tesseramento, non possono essere impiegati nella direzione di gare relative ai gironi delle competizioni in cui sia presente la Società per la quale sono tesserati quali calciatori/calciatrici. 2. Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali dirigenti o calciatori/calciatrici solo per la	1. Gli allenatori professionisti e gli arbitri non possono tesserarsi quali calciatori/calciatrici. Il calciatore e la calciatrice che si iscrivono nell'albo degli allenatori professionisti o se conseguano la qualifica di arbitro decadono dal tesseramento e non possono più tesserarsi quale calciatore, fatto salvo, in tale ultima ipotesi, il rilascio di nulla osta ad un nuovo tesseramento quale calciatore/calciatrice rilasciato da parte della Società cui il/la richiedente era vincolato/a all'atto dell'assunzione della qualifica di arbitro. 1 <i>bis</i>. Le limitazioni al tesseramento come arbitro di cui al precedente comma non si applicano ai calciatori tesserati con Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti o al Settore per l'attività giovanile e scolastica, che al termine della stagione sportiva, cioè al 30 giugno, non abbiano ancora compiuto il diciannovesimo anno di età e, se titolari di un rapporto di lavoro sportivo, siano stati autorizzati dalla società con la quale hanno stipulato il contratto. 1 <i>ter</i>. Gli arbitri, con doppio tesseramento, non possono essere impiegati nella direzione di gare relative ai gironi delle competizioni in cui sia presente la Società per la quale sono tesserati quali calciatori/calciatrici. 2. Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali dirigenti o calciatori/calciatrici solo per la

società per la quale prestano attività di tecnico e, se non svolgono tale attività, possono richiedere il tesseramento quali calciatori/calciatrici per qualsiasi società. I calciatori/calciatrici non professionisti possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la società per la quale sono tesserati quali calciatori/calciatrici.

3. Il tesseramento di giovani calciatori/calciatrici che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore/calciatrice.

3 *bis*. Il Presidente Federale potrà altresì concedere deroghe, in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all'obbligo scolastico. Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori/calciatrici sopra indicati dovranno pervenire entro il 31 dicembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante la iscrizione o la frequenza scolastica e del parere del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Il rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro il termine del 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore/calciatrice decadrà dal tesseramento d'autorità. Per ogni singola

società per la quale prestano attività di tecnico e, se non svolgono tale attività, possono richiedere il tesseramento quali calciatori/calciatrici per qualsiasi società. I/**le** calciatori/calciatrici “non professionisti” possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la società per la quale sono tesserati quali calciatori/calciatrici.

3. Il tesseramento di giovani calciatori/calciatrici che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del/**della** calciatore/calciatrice.

3 *bis*. Il Presidente Federale potrà altresì concedere deroghe, in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all'obbligo scolastico. Le richieste di tesseramento in deroga per i/**le** calciatori/calciatrici sopra indicati dovranno pervenire entro il 31 dicembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante la iscrizione o la frequenza scolastica e del parere del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Il rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro il termine del 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il/**la** calciatore/calciatrice decadrà dal

stagione sportiva verranno resi noti termini e modalità inerenti il suddetto tesseramento in deroga. Salvo quanto previsto all'art. 39, comma 1 *bis* delle N.O.I.F. sul tesseramento contemporaneo per società di Calcio a 11 non professionistiche e per società di Calcio a 5, non è altrimenti consentito il tesseramento contemporaneo per più società. In caso di più richieste di tesseramento, è considerata valida quella depositata o pervenuta prima. Al calciatore/calciatrice che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più società si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

4. I calciatori/calciatrici non possono assumere impegni di tesseramento futuro a favore di società diversa da quella per la quale sono tesserati, salvo diverse ipotesi previste dalle presenti norme o da quelle sull'ordinamento interno delle Leghe e delle Divisioni di calcio femminile. Gli impegni assunti in violazione di tale divieto sono nulli ad ogni effetto.

5. Possono essere tesserati i calciatori/calciatrici residenti in Italia, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera. All'atto del tesseramento il richiedente deve documentare la residenza in Italia e deve dichiarare sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per Federazione estera. Tuttavia il Presidente Federale può autorizzare il tesseramento di calciatori/calciatrici provenienti da Federazioni estere, a condizione che sia rilasciato il "transfert internazionale" dalla Federazione di provenienza, con indicazione della qualifica di "professionista" o "non professionista" ed osservate le norme seguenti.

6. Le società che disputano i Campionati organizzati in ambito professionistico possono

tesseramento d'autorità. Per ogni singola stagione sportiva verranno resi noti termini e modalità inerenti il suddetto tesseramento in deroga. Salvo quanto previsto all'art. 39, comma 1 *bis* delle N.O.I.F. sul tesseramento contemporaneo per società di Calcio a 11 non professionistiche e per società di Calcio a 5, non è altrimenti consentito il tesseramento contemporaneo per più società. In caso di più richieste di tesseramento, è considerata valida quella depositata o pervenuta prima. Al/**alla** calciatore/calciatrice che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più società si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

4. I/**le** calciatori/calciatrici non possono assumere impegni di tesseramento futuro a favore di società diversa da quella per la quale sono tesserati, salvo diverse ipotesi previste dalle presenti norme o da quelle sull'ordinamento interno delle Leghe e delle Divisioni di calcio femminile. Gli impegni assunti in violazione di tale divieto sono nulli ad ogni effetto.

5. Possono essere tesserati i/**le** calciatori/calciatrici ~~residenti in Italia~~, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera. All'atto del tesseramento il richiedente ~~deve documentare la residenza in Italia e~~ deve dichiarare sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per Federazione estera. Tuttavia il Presidente Federale può autorizzare il tesseramento di calciatori/calciatrici provenienti da Federazioni estere, a condizione che sia rilasciato il "transfert internazionale" dalla Federazione di provenienza, con indicazione della qualifica di "professionista" o "non professionista" ed osservate le norme seguenti.

6. Le società che disputano i Campionati organizzati in ambito professionistico possono

tesserare liberamente calciatori/calciatrici provenienti o provenuti da Federazioni estere, purché cittadini di Paesi aderenti all'U.E. (o all'E.E.E.). A tal fine le richieste di tesseramento vanno corredate da attestazione di cittadinanza. Le norme in materia di tesseramento per società professionistiche di calciatori/calciatrici cittadini di Paesi non aderenti all'U.E (o all'E.E.E.) sono emanate annualmente dal Consiglio Federale. 7. ABROGATO 7 <i>bis</i>. ABROGATO 8. ABROGATO 9. ABROGATO 10. ABROGATO 11. I calciatori e le calciatrici residenti nella Città del Vaticano sono parificati, ad ogni effetto, a quelli italiani. 11 <i>bis</i>. ABROGATO 12. I calciatori e le calciatrici con cittadinanza sammarinese sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari.	tesserare liberamente calciatori/calciatrici provenienti o provenuti da Federazioni estere, purché cittadini di Paesi aderenti all'U.E. (o all'E.E.E.). A tal fine le richieste di tesseramento vanno corredate da attestazione di cittadinanza. Le norme in materia di tesseramento per società professionistiche di calciatori/calciatrici cittadini di Paesi non aderenti all'U.E (o all'E.E.E.) sono emanate annualmente dal Consiglio Federale. 7. ABROGATO 7 <i>bis</i>. ABROGATO 8. ABROGATO 9. ABROGATO 10. ABROGATO 11. I calciatori e le calciatrici residenti nella Città del Vaticano sono parificati, ad ogni effetto, a quelli italiani. 11 <i>bis</i>. ABROGATO 12. I calciatori e le calciatrici con cittadinanza sammarinese sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari.
Art. 40 quater Il tesseramento dei calciatori/calciatrici stranieri per le Società dilettantistiche	Art. 40 quater Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici stranieri/e per le Società dilettantistiche
1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti e quelle della Divisione Serie B Femminile possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale, di due soli calciatori cittadini di Paese non aderente all'UE/EEE per l'attività maschile e di due sole calciatrici cittadine di Paese non aderente all'UE/EEE per l'attività femminile che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, nonché di un numero	1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti e quelle della Divisione Serie B Femminile possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale, di due soli calciatori cittadini di Paese non aderente all'UE/EEE per l'attività maschile e di due sole calciatrici cittadine di Paese non aderente all'UE/EEE per l'attività femminile che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, nonché di un numero

illimitato di calciatori/calciatrici cittadini di Paese aderente all'UE/EEE, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:

1.1 Calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese non aderente all'UE/EEE:

- a) certificato internazionale di trasferimento;
- b) copia del permesso di soggiorno o di documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento;
- c) certificato di residenza in Italia o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti all'uopo autorizzati;
- d) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore/calciatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia;
- e) documento di identità.

1.2 Calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese aderente all'UE/EEE:

- a) certificato internazionale di trasferimento;
- b) certificato di residenza in Italia;
- c) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore/calciatrice è stato/a tesserato/a, prima di venire in Italia;
- d) documento di identità.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies, i calciatori/calciatrici tesserati a norma dei precedenti punti 1.1 e 1.2 possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento. In ogni caso, vale il limite di tesseramento dei calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera, di cui al

illimitato di calciatori/calciatrici cittadini di Paese aderente all'UE/EEE, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:

1.1 Calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese non aderente all'UE/EEE:

- a) certificato internazionale di trasferimento;
- b) copia del permesso di soggiorno o di documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento;
- ~~e) certificato di residenza in Italia o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti all'uopo autorizzati;~~
- de)** dichiarazione sottoscritta dal/dalla calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore/calciatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia;
- ed)** documento di identità.

1.2 Calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese aderente all'UE/EEE:

- a) certificato internazionale di trasferimento;
- ~~b) certificato di residenza in Italia;~~
- eb)** dichiarazione sottoscritta dal/dalla calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il/la calciatore/calciatrice è stato/a tesserato/a, prima di venire in Italia;
- dec)** documento di identità.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies, i/le calciatori/calciatrici tesserati a norma dei precedenti punti 1.1 e 1.2 possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento. In ogni caso, vale il limite di tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici provenienti da

comma 1, del presente articolo.

Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi.

A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana di calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese aderente alla UE/EEE e calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese non aderente alla UE/EEE di età inferiore ai 18 anni, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

I calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. Per il loro tesseramento è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza e copia di un documento di identità. I calciatori/calciatrici "non professionisti" e giovani dilettanti, trasferitisi all'estero, e residenti in Italia, possono

Federazione estera, di cui al comma 1, del presente articolo.

Il primo tesseramento in Italia, **ovvero il tesseramento per rientro da Federazione estera**, decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi.

~~A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia~~, Le richieste di tesseramento **diverse da quelle di cui al precedente capoverso**, dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana di calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese aderente alla UE/EEE e calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese non aderente alla UE/EEE di età inferiore ai 18 anni, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

~~I/le~~ calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana ~~residenti in Italia~~, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai/**alle** calciatori/**calciatrici** italiani/**e**. Per il loro tesseramento è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza e copia di un documento di identità. **Per i/le calciatori/calciatrici di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.**

ritrasferirsi in Italia nella stagione sportiva in cui è intervenuto il trasferimento all'estero e, nel caso di tesseramento biennale, anche nella seconda stagione sportiva dell'originario vincolo biennale, soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero.

Tale limitazione non è prevista nei casi in cui la Società rinunci espressamente al proprio diritto di ritesserare il calciatore.

Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori/calciatrici possono tesserarsi presso qualunque società. Il tesseramento dei calciatori/calciatrici di cui al presente comma decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C.

2. I calciatori/calciatrici cittadini di paese non aderente all'UE/EEE, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. e della Divisione Serie B Femminile, devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti all'uopo autorizzati e il permesso di soggiorno o documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

I calciatori/calciatrici cittadini di paese aderente all'UE/EEE, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. e della

I/le calciatori/calciatrici "non professionisti/e" e "giovani dilettanti", trasferitisi all'estero, ~~e residenti in Italia~~, possono ritrasferirsi in Italia nella stagione sportiva in cui è intervenuto il trasferimento all'estero e, nel caso di tesseramento biennale, anche nella seconda stagione sportiva dell'originario vincolo biennale, soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero.

Tale limitazione non è prevista nei casi in cui la Società rinunci espressamente al proprio diritto di ritesserare il/la calciatore/**calciatrice**.

Dalle successive stagioni sportive i/le predetti/e calciatori/calciatrici possono tesserarsi presso qualunque società. Il tesseramento dei/**delle** calciatori/calciatrici di cui al presente comma decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C.

2. I/le calciatori/calciatrici cittadini di paese non aderente all'UE/EEE, ~~residenti in Italia~~, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati/e per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. e della Divisione Serie B Femminile, devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera ~~il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti all'uopo autorizzati~~ e il permesso di soggiorno o documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

I/le calciatori/calciatrici cittadini di paese aderente all'UE/EEE, ~~residenti in Italia~~, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati/e per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della

Divisione Serie B Femminile, devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica e il documento di identità. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies e agli artt. 94 ter e 94 quinquies N.O.I.F., i calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente comma sono parificati a tutti gli effetti ai calciatori italiani, nel rispetto della normativa vigente in materia di permesso di soggiorno. Essi possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento. Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate. 3. Per tutte le richieste di tesseramento a norma del presente articolo, il deposito dei contratti di lavoro sportivo o di apprendistato verrà effettuato ai sensi di quanto disposto ai successivi artt. 94 ter e 94 quinquies.	L.N.D. e della Divisione Serie B Femminile, devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica e il documento di identità. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies e agli artt. 94 ter e 94 quinquies N.O.I.F., i/le calciatori/calciatrici tesserati/e a norma del presente comma sono parificati a tutti gli effetti ai/alle calciatori/calciatrici italiani/e, nel rispetto della normativa vigente in materia di permesso di soggiorno. Essi possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento. Il primo tesseramento in Italia, ovvero il tesseramento per rientro da Federazione estera, decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, Le richieste di tesseramento diverse da quelle di cui sopra, dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate. 3. Per tutte le richieste di tesseramento a norma del presente articolo, il deposito dei contratti di lavoro sportivo o di apprendistato verrà effettuato ai sensi di quanto disposto ai successivi artt. 94 ter e 94 quinquies.
Art. 40 quinquies Il tesseramento dei calciatori stranieri per le Società della Divisione Nazionale Calcio a	Art. 40 quinquies Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici stranieri/e per le Società della Divisione

Cinque	Nazionale Calcio a Cinque
1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a 5 possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale: 1) di un solo giocatore e/o giocatrice cittadini di Paese non aderente all’UE/EEE che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato: a) certificato internazionale di trasferimento; b) copia del permesso di soggiorno, o di documento equipollente, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento; c) certificato di residenza in Italia o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti all’uopo autorizzati; d) dichiarazione sottoscritta dal/dalla giocatore/giocatrice e dalla Società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il/la giocatore/giocatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia; 2) di un numero illimitato di giocatori/giocatrici cittadini di Paese aderente all’UE/EEE, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché sia documentato: a) certificato internazionale di trasferimento; b) certificato di residenza in Italia; c) dichiarazione sottoscritta dal/dalla giocatore/giocatrice e dalla Società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il/la giocatore/giocatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia; d) documento di identità. 2. I giocatori/giocatrici tesserati a norma del precedente punto 1.1) non possono decadere dal tesseramento nella stessa stagione sportiva e possono essere trasferiti esclusivamente da e per	1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a 5 possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale: 1) di un solo giocatore e/o giocatrice cittadini di Paese non aderente all’UE/EEE che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato: a) certificato internazionale di trasferimento; b) copia del permesso di soggiorno, o di documento equipollente, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento; e) certificato di residenza in Italia o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti all’uopo autorizzati; dc) dichiarazione sottoscritta dal/dalla giocatore/giocatrice e dalla Società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il/la giocatore/giocatrice è stato tesserato/a, prima di venire in Italia; 2) di un numero illimitato di giocatori/giocatrici cittadini di Paese aderente all’UE/EEE, che siano stati tesserati/e per società appartenenti a Federazioni estere, purché sia documentato: a) certificato internazionale di trasferimento; b) certificato di residenza in Italia; eb) dichiarazione sottoscritta dal/dalla giocatore/giocatrice e dalla Società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il/la giocatore/giocatrice è stato tesserato/a, prima di venire in Italia; c) documento di identità. 2. I/le giocatori/giocatrici tesserati a norma del precedente punto 1.1) non possono decadere dal tesseramento nella stessa stagione sportiva e possono essere trasferiti/e esclusivamente da

Società che disputano i Campionati Regionali nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti.

I/le giocatori/giocatrici tesserati a norma del precedente punto 1.2) possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento.

Il primo tesseramento in Italia dei/delle giocatori/giocatrici tesserati a norma del precedente punto 1.1) e 1.2) decorre dalla data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1) e 1.2). In caso di richiesta di primo tesseramento di giocatori/giocatrici comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

3. I giocatori/giocatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. In tale ipotesi è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza, il certificato di residenza e copia di un documento di identità.

e per Società che disputano i Campionati Regionali nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti.

I/le giocatori/giocatrici tesserati a norma del precedente punto 1.2) possono essere trasferiti/e o decadere dal tesseramento nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento.

Il primo tesseramento in Italia dei/delle giocatori/giocatrici tesserati/e a norma del precedente punto 1.1) e 1.2), **ovvero il tesseramento per rientro da Federazione estera**, decorre dalla data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi. ~~A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia~~ Le richieste di tesseramento **diverse da quelle di cui sopra**, dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1) e 1.2). In caso di richiesta di primo tesseramento di giocatori/giocatrici comunitari/ie ed extracomunitari/ie di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

3. I/le giocatori/giocatrici di cittadinanza italiana ~~residenti in Italia~~, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ~~ai/al~~ **giocatori/giocatrici italiani/e**. In tale ipotesi, **ai fini del tesseramento**, è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza, ~~il certificato di residenza~~ e copia

4. I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5, trasferitisi all'estero, e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia nella stagione sportiva in cui è intervenuto il trasferimento all'estero e, nel caso di tesseramento biennale, anche nella seconda stagione sportiva dell'originario vincolo biennale, soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero. Tale limitazione non è prevista nei casi in cui la Società rinunci espressamente al proprio diritto di ritesserare il calciatore. Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque società. Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici di cui al presente comma decorre dalla data di autorizzazione della F.I.G.C. 5. I/le giocatori/giocatrici di cittadinanza non italiana, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D.-Divisione Calcio a Cinque devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia e, qualora fossero di nazionalità di Paese non aderente alla UE/EEE, devono presentare anche il permesso di soggiorno, o documento equipollente, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età. I/le giocatori/giocatrici tesserati/e a norma del	di un documento di identità. Qualora il tesseramento riguardi minorenni, si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età 4. I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5, trasferitisi all'estero, e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia nella stagione sportiva in cui è intervenuto il trasferimento all'estero e, nel caso di tesseramento biennale, anche nella seconda stagione sportiva dell'originario vincolo biennale, soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati/e prima del trasferimento all'estero. Tale limitazione non è prevista nei casi in cui la Società rinunci espressamente al proprio diritto di ritesserare il calciatore. Dalle successive stagioni sportive i/le predetti/e giocatori/giocatrici possono tesserarsi presso qualunque società. Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici di cui al presente comma decorre dalla data di autorizzazione della F.I.G.C. 5. I/le giocatori/giocatrici di cittadinanza non italiana, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni che non siano mai stati tesserati/e per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D.-Divisione Calcio a Cinque devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia e, qualora fossero di nazionalità di Paese non aderente alla UE/EEE, devono presentare anche il permesso di soggiorno, o documento equipollente, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento. In caso di richiesta di primo tesseramento, ovvero il tesseramento per rientro da Federazione estera, con Società dilettantistica italiana si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età. I/le giocatori/giocatrici tesserati/e a norma del
---	---

presente comma possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento. Il primo tesseramento in Italia dei giocatori/giocatrici tesserati a norma del presente comma decorre dalla data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. In caso di richiesta di primo tesseramento di calciatori/calciatrici comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età. 6. Per tutte le richieste di tesseramento a norma del presente articolo, il deposito dei contratti di lavoro sportivo o di apprendistato verrà effettuato ai sensi di quanto disposto al successivo art. 94 septies.	presente comma possono essere trasferiti/e o decadere dal tesseramento nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento. Il primo tesseramento in Italia dei/delle giocatori/giocatrici tesserati/e a norma del presente comma, ovvero il tesseramento per rientro da Federazione estera, decorre dalla data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia Le richieste di tesseramento diverse da quelle di cui al precedente capoverso, dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. In caso di richiesta di primo tesseramento di calciatori/calciatrici comunitari/ie ed extracomunitari/ie di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età. 6. Per tutte le richieste di tesseramento a norma del presente articolo, il deposito dei contratti di lavoro sportivo o di apprendistato verrà effettuato ai sensi di quanto disposto al successivo art. 94 septies.
Art. 44 Adempimenti per la tutela medico sportiva delle società professionistiche	Art. 44 Adempimenti per la tutela medico sportiva delle società professionistiche
1. Le società devono provvedere a sottoporre i calciatori e le calciatrici, gli allenatori e le allenatrici, i direttori tecnici ed i preparatori atletici agli accertamenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalle presenti	1. Le società devono provvedere a sottoporre i calciatori e le calciatrici, gli allenatori e le allenatrici, i direttori tecnici ed i preparatori atletici agli accertamenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalle presenti

disposizioni.

2. Ogni società ha l'obbligo di tesserare un Medico sociale responsabile sanitario, specialista in medicina dello sport, che in tale veste deve essere iscritto in apposito elenco presso il Settore Tecnico della F.I.G.C..

Tale sanitario assume la responsabilità della tutela della salute dei professionisti di cui al comma 1, ed assicura l'assolvimento degli adempimenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa federale.

In particolare, il medico sociale responsabile sanitario provvede a sottoporre i medesimi professionisti agli accertamenti clinico-diagnostici previsti dalla scheda sanitaria di cui al successivo comma 4), con periodicità almeno semestrale, nonché in ogni altro momento si verifichi un rilevante mutamento delle condizioni di salute del professionista.

Le risultanze degli accertamenti sanitari devono essere annotate sulla scheda sanitaria, che viene aggiornata e custodita esclusivamente dal medico sociale responsabile sanitario.

Il medico sociale responsabile sanitario può disporre l'effettuazione di ogni altro ulteriore accertamento che egli ritenga opportuno, avvalendosi, se necessario, di strutture pubbliche o private di propria fiducia.

3. In caso di malattia o di infortunio del professionista, le società sono altresì tenute all'osservanza degli obblighi previsti dagli Accordi Collettivi e dai contratti-tipo.

4. È istituita una scheda sanitaria ai sensi delle disposizioni di legge in vigore.

La scheda sanitaria, predisposta dalla F.I.G.C. in conformità al modello di cui alle suddette disposizioni di legge, viene fornita alle società dalle Leghe Professionistiche e dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica.

Le schede attestano l'avvenuta effettuazione

disposizioni.

2. Ogni società ha l'obbligo di tesserare un Medico sociale responsabile sanitario, specialista in medicina dello sport, che in tale veste deve essere iscritto in apposito elenco presso il Settore Tecnico della F.I.G.C..

Tale sanitario assume la responsabilità della tutela della salute dei professionisti di cui al comma 1, ed assicura l'assolvimento degli adempimenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa federale.

In particolare, il medico sociale responsabile sanitario provvede a sottoporre i medesimi professionisti agli accertamenti clinico-diagnostici previsti dalla scheda sanitaria di cui al successivo comma 4), con periodicità almeno semestrale, nonché in ogni altro momento si verifichi un rilevante mutamento delle condizioni di salute del professionista.

Le risultanze degli accertamenti sanitari devono essere annotate sulla scheda sanitaria, che viene aggiornata e custodita esclusivamente dal medico sociale responsabile sanitario.

Il medico sociale responsabile sanitario può disporre l'effettuazione di ogni altro ulteriore accertamento che egli ritenga opportuno, avvalendosi, se necessario, di strutture pubbliche o private di propria fiducia.

3. In caso di malattia o di infortunio del/della professionista, le società sono altresì tenute all'osservanza degli obblighi previsti dagli Accordi Collettivi e dai contratti-tipo.

4. È istituita una scheda sanitaria ai sensi delle disposizioni di legge in vigore.

La scheda sanitaria, predisposta dalla F.I.G.C. in conformità al modello di cui alle suddette disposizioni di legge, viene fornita alle società dalle Leghe Professionistiche e dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica.

Le schede attestano l'avvenuta effettuazione

degli accertamenti sanitari prescritti e contengono una sintetica valutazione medico-sportiva dello stato di salute attuale del professionista, nonché dell'esistenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee, alla pratica sportiva. La redazione della scheda sanitaria spetta alla società sportiva all'atto della costituzione del rapporto di lavoro con lo sportivo, e deve essere costantemente aggiornata a cura del medico sociale responsabile sanitario che ne ha la custodia per la durata del rapporto di lavoro.

Al momento del trasferimento del professionista ad altra società professionistica, e contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, la scheda sanitaria, il cui ultimo aggiornamento non deve essere anteriore agli otto giorni precedenti il trasferimento stesso, deve essere trasmessa d'ufficio in originale dal medico della società sportiva di provenienza al medico della nuova società.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'atleta professionista senza che questi venga trasferito ad altra società professionistica, o in caso di trasferimento temporaneo di una calciatrice professionista a una società partecipante ad un campionato femminile dilettantistico, la scheda sanitaria è inviata, in originale, contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, al responsabile della Sezione Medica presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. il quale ne garantisce la conservazione fino alla istituzione di un nuovo rapporto di lavoro, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, o fino al rientro della calciatrice professionista presso la società cedente, nel caso di trasferimento temporaneo di una calciatrice professionista a una società partecipante a un campionato femminile dilettantistico.

5. A completamento ed integrazione della scheda sanitaria, è istituita una cartella clinica

degli accertamenti sanitari prescritti e contengono una sintetica valutazione medico-sportiva dello stato di salute attuale del/della professionista, nonché dell'esistenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee, alla pratica sportiva. La redazione della scheda sanitaria spetta alla società sportiva all'atto della costituzione del rapporto di lavoro con lo/la sportivo/a, e deve essere costantemente aggiornata a cura del medico sociale responsabile sanitario che ne ha la custodia per la durata del rapporto di lavoro.

Al momento del trasferimento del/della professionista ad altra società professionistica, e contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, la scheda sanitaria, il cui ultimo aggiornamento non deve essere anteriore agli otto giorni precedenti il trasferimento stesso, deve essere trasmessa d'ufficio in originale dal medico della società sportiva di provenienza al medico della nuova società.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'atleta professionista senza che questi venga trasferito ad altra società professionistica, o in caso di trasferimento temporaneo di **un/una calciatore**/calciatrice professionista a una società partecipante ad un campionato dilettantistico, la scheda sanitaria è inviata, in originale, contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, al responsabile della Sezione Medica presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. il quale ne garantisce la conservazione fino alla istituzione di un nuovo rapporto di lavoro, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, o fino al rientro **del/della calciatore**/calciatrice professionista presso la società cedente, nel caso di trasferimento temporaneo di **un/una calciatore**/calciatrice professionista a una società partecipante a un campionato dilettantistico.

5. A completamento ed integrazione della scheda sanitaria, è istituita una cartella clinica

predisposta dal responsabile della Sezione Medica presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. in conformità al modello approvato dal Ministero della Sanità.

Il medico sociale responsabile sanitario provvede alla compilazione ed all'aggiornamento della cartella clinica e la custodisce per l'intera durata del rapporto di lavoro tra il professionista e la società sportiva, con il vincolo del segreto professionale e nel rispetto di ogni altra disposizione di legge e regolamentare.

Alla cessazione del rapporto di lavoro con la società la cartella clinica dovrà essere consegnata in copia esclusivamente al professionista.

Il medico sociale responsabile sanitario conserva la cartella clinica presso la società sportiva per almeno dieci anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro del professionista.

Nel caso che la società, per qualsiasi motivo, passi dall'area professionistica a quella dilettantistica, il medico responsabile sanitario deve trasmettere immediatamente ai singoli atleti interessati gli originali delle relative cartelle cliniche, con un mezzo che assicuri la documentazione del ricevimento.

6. Il tesserato/la tesserata professionista ha facoltà di sottoporsi a trattamenti sanitari presso medici specialisti di sua fiducia previa informativa alla società di appartenenza. Questa deve renderne edotto il medico sociale responsabile sanitario, il quale ha facoltà di assistervi, ovvero ne è tenuto a richiesta della società.

7. Le società sono tenute a concorrere alle spese sostenute dai tesserati che non intendano usufruire dell'assistenza sanitaria dalle stesse proposta, ivi comprese quelle relative agli interventi chirurgici ed alla degenza presso presidi ospedalieri o case di cura, in misura

predisposta dal responsabile della Sezione Medica presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. in conformità al modello approvato dal Ministero della Sanità.

Il medico sociale responsabile sanitario provvede alla compilazione ed all'aggiornamento della cartella clinica e la custodisce per l'intera durata del rapporto di lavoro tra il/la professionista e la società sportiva, con il vincolo del segreto professionale e nel rispetto di ogni altra disposizione di legge e regolamentare.

Alla cessazione del rapporto di lavoro con la società la cartella clinica dovrà essere consegnata in copia esclusivamente al/alla professionista.

Il medico sociale responsabile sanitario conserva la cartella clinica presso la società sportiva per almeno dieci anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro del/della professionista.

Nel caso che la società, per qualsiasi motivo, passi dall'area professionistica a quella dilettantistica, il medico responsabile sanitario deve trasmettere immediatamente ai/alle singoli/e atleti/e interessati/e gli originali delle relative cartelle cliniche, con un mezzo che assicuri la documentazione del ricevimento.

6. Il tesserato/la tesserata professionista ha facoltà di sottoporsi a trattamenti sanitari presso medici specialisti di sua fiducia previa informativa alla società di appartenenza. Questa deve renderne edotto il medico sociale responsabile sanitario, il quale ha facoltà di assistervi, ovvero ne è tenuto a richiesta della società.

7. Le società sono tenute a concorrere alle spese sostenute dai/dalle tesserati/e che non intendano usufruire dell'assistenza sanitaria dalle stesse proposta, ivi comprese quelle relative agli interventi chirurgici ed alla degenza presso presidi ospedalieri o case di

congrua in relazione al costo normalmente necessario a garantire una assistenza specialistica qualificata. 8. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili a cura della Procura Federale.	cura, in misura congrua in relazione al costo normalmente necessario a garantire una assistenza specialistica qualificata. 8. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili a cura della Procura Federale.
Art. 95 Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto	Art. 95 Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto
1. L'accordo di trasferimento di un calciatore/calciatrice, o la cessione del contratto di un calciatore/calciatrice devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità, mediante utilizzazione di moduli speciali all'uopo predisposti dalle Leghe e dalla FIGC. Le operazioni di trasferimento e di cessione devono essere effettuate attraverso la modalità telematica. 2. Nella stessa stagione sportiva un calciatore/calciatrice professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. Il calciatore giovane dilettante o non professionista che si tesserà per società professionistica ed il calciatore/calciatrice giovane di serie e "apprendista prof" sono soggetti alla medesima disposizione. Nella stessa stagione sportiva, il calciatore/calciatrice "giovane dilettante" e "non professionista" che ha sottoscritto almeno un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato o coloro che siano decaduti/e dal tesseramento ai sensi dell'art. 109, possono tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, e sono utilizzabili, per un massimo di tre società. È fatto salvo quanto previsto all'art. 39, comma 1 <i>bis</i>, delle N.O.I.F.	1. L'accordo di trasferimento di un/una calciatore/calciatrice, o la cessione del contratto di un/una calciatore/calciatrice devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità, mediante utilizzazione di moduli speciali all'uopo predisposti dalle Leghe e dalla FIGC. Le operazioni di trasferimento e di cessione devono essere effettuate attraverso la modalità telematica. 2. Nella stessa stagione sportiva un/una calciatore/calciatrice "professionista" può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. Il/la calciatore/calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" che si tesserà per società professionistica ed il/la calciatore/calciatrice "giovane di serie" e "apprendista prof" sono soggetti/e alla medesima disposizione. Nella stessa stagione sportiva, il/la calciatore/calciatrice "giovane dilettante" e "non professionista" che ha sottoscritto almeno un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato o coloro che siano decaduti/e dal tesseramento ai sensi dell'art. 109, possono tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, e sono utilizzabili, per un massimo di tre

3. Per i trasferimenti e le cessioni di contratto tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Serie B Femminile si devono utilizzare i moduli adottati dalla LND o, per la Serie B femminile, dalla FIGC. Per i trasferimenti in cui la cedente è una società di Lega professionistica o partecipante al Campionato di Serie A femminile e cessionaria una società partecipante a un campionato in ambito dilettantistico, devono del pari utilizzarsi i moduli adottati dalla LND o, per la Serie B femminile, dalla FIGC, salvo che il relativo accordo preveda clausole particolari. In tal caso deve utilizzarsi il modulo predisposto dalla Lega della cedente o, per la Serie A femminile, dalla FIGC. Eventuali pattuizioni economiche debbono essere comunque regolate direttamente dalle parti. 4. Nelle altre ipotesi di trasferimento o di cessione di contratto debbono utilizzarsi moduli adottati dalle Leghe professionistiche e, per le società di Serie A Femminile, devono utilizzarsi i moduli adottati dalla FIGC. 5. L'accordo di trasferimento o di cessione di contratto, in ambito dilettantistico o di Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica o della Divisione Serie B Femminile, è spedito a mezzo plico raccomandato o depositato presso la Lega, la Divisione o il Comitato della società cessionaria, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque, non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto. L'accordo di trasferimento o di cessione di contratto, in ambito professionistico, dovrà pervenire o essere depositato, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto, presso la Lega della società cessionaria e, per i trasferimenti di	società. È fatto salvo quanto previsto all'art. 39, comma 1 <i>bis</i>, delle N.O.I.F. 3. Per i trasferimenti e le cessioni di contratto tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Serie B Femminile si devono utilizzare i moduli adottati dalla LND o, per la Serie B femminile, dalla FIGC. Per i trasferimenti in cui la cedente è una società di Lega professionistica o partecipante al Campionato di Serie A femminile e cessionaria una società partecipante a un campionato in ambito dilettantistico, devono del pari utilizzarsi i moduli adottati dalla LND o, per la Serie B femminile, dalla FIGC, salvo che il relativo accordo preveda clausole particolari. In tal caso deve utilizzarsi il modulo predisposto dalla Lega della cedente o, per la Serie A femminile, dalla FIGC. Eventuali pattuizioni economiche debbono essere comunque regolate direttamente dalle parti. 4. Nelle altre ipotesi di trasferimento o di cessione di contratto debbono utilizzarsi moduli adottati dalle Leghe professionistiche e, per le società di Serie A Femminile, devono utilizzarsi i moduli adottati dalla FIGC. 5. L'accordo di trasferimento o di cessione di contratto, in ambito dilettantistico o di Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica o della Divisione Serie B Femminile, è spedito a mezzo plico raccomandato o depositato presso la Lega, la Divisione o il Comitato della società cessionaria, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque, non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto. L'accordo di trasferimento o di cessione di contratto, in ambito professionistico, dovrà pervenire o essere depositato, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto, presso la Lega della società
---	---

calciatrici professioniste, presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica. La registrazione nel protocollo dell'Ente costituisce unica prova della data di deposito. 6. Il documento, redatto e depositato secondo le precedenti disposizioni, è l'unico idoneo alla variazione di tesseramento del calciatore/calciatrice per trasferimento o cessione di contratto. Le pattuizioni non risultanti dal documento sono nulle ed inefficaci e comportano, a carico dei contravventori, sanzioni disciplinari ed economiche. 7. La validità del trasferimento o dell'accordo di cessione del contratto non può essere condizionata all'esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro. 8. L'accordo per il trasferimento o la cessione di contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore/calciatrice e, se questi è minore di età, anche da chi esercita la responsabilità genitoriale. 9. ABROGATO 10. Nel caso di cessione di contratto, le eventuali pattuizioni riguardanti stagioni sportive successive a quella di stipulazione debbono risultare espressamente dall'accordo come clausole particolari. Le relative obbligazioni economiche sono oggetto di esame, ai fini del visto di esecutività, all'inizio della stagione sportiva cui si riferiscono. 11. Sono nulle ad ogni effetto le clausole comunque in contrasto con le norme federali relative ai trasferimenti dei calciatori/calciatrici	cessionaria e, per i trasferimenti di calciatrici professioniste, presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica. La registrazione nel protocollo dell'Ente costituisce unica prova della data di deposito. 6. Il documento, redatto e depositato secondo le precedenti disposizioni, è l'unico idoneo alla variazione di tesseramento del/della calciatore/calciatrice per trasferimento o cessione di contratto. Le pattuizioni non risultanti dal documento sono nulle ed inefficaci e comportano, a carico dei contravventori, sanzioni disciplinari ed economiche. 7. La validità del trasferimento o dell'accordo di cessione del contratto non può essere condizionata all'esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro. 8. L'accordo per il trasferimento o la cessione di contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal/dalla calciatore/calciatrice e, se questi è minore di età, anche da chi esercita la responsabilità genitoriale. 9. ABROGATO 10. Nel caso di cessione di contratto, le eventuali pattuizioni riguardanti stagioni sportive successive a quella di stipulazione debbono risultare espressamente dall'accordo come clausole particolari. Le relative obbligazioni economiche sono oggetto di esame, ai fini del visto di esecutività, all'inizio della stagione sportiva cui si riferiscono. 11. Sono nulle ad ogni effetto le clausole comunque in contrasto con le norme federali relative ai trasferimenti dei/delle
--	---

ed alle cessioni di contratto. 12. ABROGATO 13. Le Leghe, fermo quanto previsto dalle norme in materia di controlli sulla gestione in materia economica-finanziaria delle società professionistiche e dopo gli accertamenti di competenza, nonché la FIGC, le Divisioni ed i Comitati, concedono o meno esecutività all'accordo di trasferimento o di cessione di contratto; trattengono l'originale di propria pertinenza; curano le variazioni di tesseramento. Avverso il provvedimento della Federazione, delle Leghe, delle Divisioni o dei Comitati è ammesso reclamo al Tribunale Federale Nazionale sezione tesseramenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa. 14. Nel caso di controversia sul trasferimento o sulla cessione di contratto per tutta la durata della stessa e fino a decisione non più soggetta ad impugnazione, la società cedente è tenuta all'adempimento delle obbligazioni economiche nei confronti del calciatore/calciatrice, con eventuale diritto di rivalsa nei confronti della società cessionaria. 15. È dovuto un equo indennizzo al calciatore/calciatrice il cui contratto, a seguito di cessione o di nuova stipulazione, non ottenga il visto di esecutività per incapacità economica della società con la quale il contratto è stato sottoscritto. Norma transitoria: La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2024.	calciatori/calciatrici ed alle cessioni di contratto. 12. ABROGATO 13. Le Leghe, fermo quanto previsto dalle norme in materia di controlli sulla gestione in materia economica-finanziaria delle società professionistiche e dopo gli accertamenti di competenza, nonché la FIGC, le Divisioni ed i Comitati, concedono o meno esecutività all'accordo di trasferimento o di cessione di contratto; trattengono l'originale di propria pertinenza; curano le variazioni di tesseramento. Avverso il provvedimento della Federazione, delle Leghe, delle Divisioni o dei Comitati è ammesso reclamo al Tribunale Federale Nazionale sezione tesseramenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa. 14. Nel caso di controversia sul trasferimento o sulla cessione di contratto per tutta la durata della stessa e fino a decisione non più soggetta ad impugnazione, la società cedente è tenuta all'adempimento delle obbligazioni economiche nei confronti del/della calciatore/calciatrice, con eventuale diritto di rivalsa nei confronti della società cessionaria. 15. È dovuto un equo indennizzo al calciatore/calciatrice il cui contratto, a seguito di cessione o di nuova stipulazione, non ottenga il visto di esecutività per incapacità economica della società con la quale il contratto è stato sottoscritto. Norma transitoria: La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2024.
Art. 100 I trasferimenti e le cessioni di contratto dei calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” e dei giocatori/giocatrici di Calcio a 5	Art. 100 I trasferimenti e le cessioni di contratto dei calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” e dei giocatori/giocatrici di Calcio a 5

1. I calciatori/calciatrici che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano "professionisti", possono essere trasferiti, a titolo definitivo o temporaneo, tra società della stessa o di diversa Lega. I calciatori/calciatrici di età superiore "non professionisti" possono essere trasferiti/e, a titolo definitivo o temporaneo, soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti e, se sono titolari di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, possono essere trasferiti/e, a titolo definitivo o temporaneo, anche a società professionistiche. E' ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal calciatore/calciatrice "non professionista", "giovane dilettante" o "giovane di serie" a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. In mancanza di tale possibilità di subentro, il trasferimento comporta la risoluzione del contratto tra il calciatore/calciatrice e la società cedente. I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5 possono essere trasferiti/e tra società che appartengono a qualsiasi categoria del Calcio a 5. E' ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal giocatore e dalla giocatrice di Calcio a 5. 2. La cessione del contratto stipulato con un calciatore/calciatrice è ammessa solo a condizione che questi vi consentano per iscritto. 3. Il trasferimento e la cessione del contratto, a titolo definitivo o temporaneo, dei calciatori e	1. I/le calciatori/calciatrici che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano "professionisti", possono essere trasferiti, a titolo definitivo o temporaneo, tra società della stessa o di diversa Lega o Divisione. I/le calciatori/calciatrici di età superiore "non professionisti" possono essere trasferiti/e, a titolo definitivo o temporaneo, soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Serie B Femminile e, se sono titolari di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, possono essere trasferiti/e, a titolo definitivo o temporaneo, anche a società professionistiche. E' ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal/dalla calciatore/calciatrice "non professionista", "giovane dilettante" o "giovane di serie" a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. In mancanza di tale possibilità di subentro, il trasferimento comporta la risoluzione del contratto tra il/la calciatore/calciatrice e la società cedente. I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5 possono essere trasferiti/e tra società che appartengono a qualsiasi categoria del Calcio a 5. E' ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal giocatore e dalla giocatrice di Calcio a 5. 2. La cessione del contratto stipulato con un/una calciatore/calciatrice è ammessa solo a condizione che questi vi consentano per iscritto. 3. Il trasferimento e la cessione del contratto, a titolo definitivo o temporaneo, dei calciatori e
--	--

delle calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” e dei giocatori e delle giocatrici di Calcio a 5 possono avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale. 4. Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con il contratto ceduto. 5. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” e non professionisti/e da società dilettantistiche a società professionistiche possono essere inserite delle clausole che prevedono dei premi a favore della società dilettantistica determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste. 6. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici “giovani di serie” fra società professionistiche possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste, previa richiesta attraverso la modalità telematica. 7. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici fra società della Lega Nazionale	delle calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” e dei giocatori e delle giocatrici di Calcio a 5 possono avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale. 4. Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con il contratto ceduto. 5. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” da società dilettantistiche a società professionistiche possono essere inserite delle clausole che prevedono dei premi a favore della società dilettantistica determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste. 6. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici “giovani di serie” fra società professionistiche possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste, previa richiesta attraverso la modalità telematica. 7. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici fra società della Lega Nazionale
--	--

Dilettanti o della Divisione Serie B femminile possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega/Divisione competente, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste. 8. Il trasferimento di calciatori e calciatrici deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica o dai collaboratori specificamente autorizzati dalla società interessata. 9. Le richieste di trasferimento, sottoscritte da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore o dalla calciatrice, debbono essere presentate alle Leghe, alle Divisioni od ai Comitati di competenza, con la trasmissione del relativo accordo di trasferimento. Qualora il calciatore/calciatrice non abbia compiuto il 18° anno di età, la richiesta deve essere sottoscritta anche da chi esercita la responsabilità genitoriale. 10. Contro l'accoglimento o il mancato accoglimento della richiesta di trasferimento, nonché contro la mancata esecuzione degli accordi di trasferimento, le parti interessate possono ricorrere nel termine di trenta giorni al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Tesseramenti, con l'osservanza delle norme dettate dal Codice di Giustizia Sportiva. Il reclamo del calciatore/calciatrice minore di età deve essere sottoscritto anche dall'esercente la responsabilità genitoriale.	Dilettanti o della Divisione Serie B femminile possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega/Divisione competente, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste. 8. Il trasferimento di calciatori e calciatrici deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica o dai collaboratori specificamente autorizzati dalla società interessata. 9. Le richieste di trasferimento, sottoscritte da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore o dalla calciatrice, debbono essere presentate alle Leghe, alle Divisioni od ai Comitati di competenza, con la trasmissione del relativo accordo di trasferimento. Qualora il/la calciatore/calciatrice non abbia compiuto il 18° anno di età, la richiesta deve essere sottoscritta anche da chi esercita la responsabilità genitoriale. 10. Contro l'accoglimento o il mancato accoglimento della richiesta di trasferimento, nonché contro la mancata esecuzione degli accordi di trasferimento, le parti interessate possono ricorrere nel termine di trenta giorni al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Tesseramenti, con l'osservanza delle norme dettate dal Codice di Giustizia Sportiva. Il reclamo del/della calciatore/calciatrice minore di età deve essere sottoscritto anche dall'esercente la responsabilità genitoriale.
Art. 104 I trasferimenti e le cessioni suppletive	Art. 104 I trasferimenti e le cessioni suppletive
1. Sono consentiti accordi suppletivi di	1. Sono consentiti accordi suppletivi di

trasferimento e cessione di contratto di calciatori/calciatrici “giovani di serie” e “giovani dilettanti” tra società della stessa o di diversa Lega o Divisione, di calciatori/calciatrici “non professionisti” tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Serie B Femminile e, se sono titolari di contratto di lavoro sportivo, anche a società professionistiche, di giocatori/giocatrici di Calcio a 5 tra società della stessa Divisione o di diversa Lega o Divisione, salvo quanto disposto dal successivo art. 113, nonché cessioni di contratto di calciatori/calciatrici “professionisti” o “apprendisti prof” tra società partecipanti a competizioni professionistiche, nel periodo e con i limiti stabiliti dal Consiglio Federale per ogni stagione sportiva. 2. Gli effetti del trasferimento o della cessione di contratto decorrono dalla data in cui la Federazione, la Lega o la Divisione di competenza rende esecutivo l'accordo. Il calciatore/calciatrice può partecipare a gare per la società cessionaria solo dal giorno successivo alla data del visto di esecutività.	trasferimento e cessione di contratto di calciatori/calciatrici che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano “professionisti” tra società della stessa o di diversa Lega o Divisione. Sono altresì consentiti accordi suppletivi di trasferimento e cessioni di contratto di calciatori/calciatrici “non professionisti” di età superiore a quella sopraindicata soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Serie B Femminile e, se sono titolari di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, in favore di società professionistiche, di “giocatori/giocatrici” di Calcio a 5 tra società della stessa Divisione o di diversa Lega o Divisione, salvo quanto disposto dal successivo art. 113, nonché cessioni di contratto di calciatori/calciatrici “professionisti” o “apprendisti prof” tra società partecipanti a competizioni professionistiche, nel periodo e con i limiti stabiliti dal Consiglio Federale per ogni stagione sportiva. 2. Gli effetti del trasferimento o della cessione di contratto decorrono dalla data in cui la Federazione, la Lega o la Divisione di competenza rende esecutivo l'accordo. Il/la calciatore/calciatrice può partecipare a gare per la società cessionaria solo dal giorno successivo alla data del visto di esecutività nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 39.
Art. 109 Decadenza dal tesseramento per inattività del calciatore	Art. 109 Decadenza dal tesseramento per inattività del calciatore
1. Il calciatore/calciatrice “non professionista” e “giovane dilettante”, che non ha sottoscritto un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato e che, tesserato/a, non sia stato inserito nella distinta di gara ufficiale per almeno quattro gare ufficiali consecutive nella stagione sportiva, per motivi a lui/lei non imputabili, ad esclusione in ogni caso dei mancati inserimenti in distinta dovuti a	1. Il/la calciatore/calciatrice “non professionista” e “giovane dilettante”, che non ha sottoscritto un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato e che, tesserato/a, non sia stato inserito/a nella distinta di gara ufficiale per almeno quattro gare ufficiali consecutive nella stagione sportiva, per motivi a lui/lei non imputabili, ad esclusione in ogni caso dei mancati

infortunio e/o malattia, ha diritto alla decadenza dal tesseramento per inattività, salvo che questa non dipenda dalla omessa presentazione da parte del calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all'attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.

2. La richiesta di decadenza dal tesseramento deve essere formulata, entro il 28 febbraio per il calciatore/calciatrice "non professionista" ed entro il 30 aprile per il calciatore/calciatrice "giovane dilettante", con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, diretta alla Società e rimessa in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente. La ricevuta della raccomandata o della posta elettronica certificata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato.

3. La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, inviando PEC alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato e per conoscenza lettera raccomandata con avviso di ricevimento al calciatore/calciatrice. L'opposizione va preannunciata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente con telegramma da spedirsi nello stesso termine dinanzi indicato.

4. Nel caso in cui la Società deduca due inviti per la presentazione della certificazione d'idoneità all'attività sportiva non rispettati dal calciatore/calciatrice, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione di tale certificazione. Le

inserimenti in distinta dovuti a infortunio e/o malattia, ha diritto alla decadenza dal tesseramento per inattività, salvo che questa non dipenda dalla omessa presentazione da parte del/della calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all'attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.

2. La richiesta di decadenza dal tesseramento deve essere formulata, entro il 28 febbraio per il/la calciatore/calciatrice "non professionista" ed entro il **31 marzo** per il/la calciatore/calciatrice "giovane dilettante", con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, diretta alla Società e rimessa in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente. La ricevuta della raccomandata o della posta elettronica certificata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato.

3. La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, inviando PEC alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato e per conoscenza lettera raccomandata con avviso di ricevimento al/alla calciatore/calciatrice. L'opposizione va preannunciata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente con telegramma da spedirsi nello stesso termine dinanzi indicato.

4. Nel caso in cui la Società deduca due inviti per la presentazione della certificazione d'idoneità all'attività sportiva non rispettati dal/dalla calciatore/calciatrice, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione di tale certificazione. Le

contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del calciatore/calciatrice, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore/calciatrice, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazioni, se il calciatore/calciatrice, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni.

5. L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta del calciatore/calciatrice e la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente provvede a dichiarare d'autorità la decadenza dal tesseramento dello/a stesso/a entro 7 giorni dalla scadenza del termine indicato al comma 3.

6. Nel caso di opposizione della società, la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, valutati i motivi addotti, entro 15 giorni dal ricevimento dell'opposizione di cui al comma 3, accoglie o respinge la richiesta di decadenza dal tesseramento dandone comunicazione alle parti, le quali, entro trenta giorni dalla data di ricevimento di essa, possono reclamare al Tribunale Federale nazionale – Sez. Tesseramenti. La Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, in casi particolari possono investire direttamente della richiesta di

contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del/**della** calciatore/calciatrice, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal/**dalla** calciatore/calciatrice, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazioni, se il/**la** calciatore/calciatrice, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni.

5. L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti **ovvero la espressa rinuncia scritta** è considerata adesione alla richiesta del/**della** calciatore/calciatrice e la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, **qualora vi siano le condizioni previste al comma 1**, provvede a dichiarare d'autorità la decadenza dal tesseramento dello/a stesso/a entro 7 giorni dalla scadenza del termine indicato al comma 3.

6. Nel caso di opposizione della società, la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, valutati i motivi addotti, entro 15 giorni dal ricevimento dell'opposizione di cui al comma 3, accoglie o respinge la richiesta di decadenza dal tesseramento dandone comunicazione alle parti, le quali, entro trenta giorni dalla data di ricevimento di essa, possono reclamare al Tribunale Federale nazionale – Sez. Tesseramenti. La Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, in casi particolari possono investire direttamente della richiesta di

decadenza dal tesseramento e della opposizione il Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti. 7. La pendenza del reclamo non sospende l'efficacia della decisione della Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente. Norma Transitoria Le modifiche al presente articolo entrano in vigore dal 1° gennaio 2024.	decadenza dal tesseramento e della opposizione il Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti. 7. La pendenza del reclamo non sospende l'efficacia della decisione della Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente. Norma Transitoria Le modifiche al presente articolo entrano in vigore dal 1° gennaio 2024.
---	--

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 264/A

Il Consiglio Federale

- ravvista la necessità di integrare il Comunicato Ufficiale n. 136/A del 20 dicembre 2024;
- visti i Comunicati Ufficiali nn. 274/A e 275/A del 29 giugno 2024, che prevedevano l'introduzione, entro il 31 dicembre 2024, di termini e modalità per la riconferma dei/delle calciatori/calciatrici "Giovani di Serie", con tesseramento in scadenza al 30 giugno 2025;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di stabilire il periodo dal'11 giugno 2025 al 25 giugno 2025 per la riconferma, da parte delle società già titolari del tesseramento, dei/delle calciatori/calciatrici **"Giovani"** e "Giovani di Serie", in scadenza al 30 giugno 2025, al fine di acquisire ovvero riacquisire lo status di "Giovani di Serie".

Il ritesseramento dovrà avvenire con le modalità già previste dai citati Comunicati Ufficiali per il deposito delle richieste di tesseramento presso le piattaforme informatiche.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 265/A

Il Consiglio Federale

- ravvista la necessità di integrare il Comunicato Ufficiale n. 137/A del 20 dicembre 2024;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 278/A del 29 giugno 2024, che prevedeva l'introduzione, entro il 31 dicembre 2024, di termini e modalità per la riconferma delle calciatrici "Giovani Dilettanti", con tesseramento in scadenza al 30 giugno 2025;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di stabilire il periodo dal 1° giugno 2025 al 25 giugno 2025 per la riconferma, da parte delle società già titolari del tesseramento, delle calciatrici "Giovani", "Giovani Dilettanti" e "non professioniste", in scadenza al 30 giugno 2025.

Il ritesseramento dovrà avvenire con le modalità già previste dai citati Comunicati Ufficiali per il deposito delle richieste di tesseramento presso le piattaforme informatiche.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina